

# **STATUTO**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "Seprio Olona consulenze s.c.r.l.".

#### **Art. 2**

La sede legale è stabilita in Solbiate Olona (VA), Via Matteotti n° 53. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, anche di rappresentanza, recapiti nel territorio delle province amministrative di Como, Lecco, Milano, Novara, Varese.

#### **Art. 3**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 4**

L'oggetto sociale consiste nell'assistere i soci nei loro rapporti con gli istituti di credito, con particolare riguardo alle procedure per l'ottenimento di finanziamenti. La società potrà altresì promuovere o collaborare alla promozione di iniziative volte alla costituzione di imprese bancarie che presentino forti connotati di mutualità e che stabiliscano la propria sede legale nell'ambito territoriale del Seprio e della Valle Olona. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a

raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

## **TITOLO II**

### **I SOCI**

#### **Art. 5**

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a nove. Possono far parte della cooperativa persone fisiche, giuridiche, società di persone, enti ed altri organismi non personificati che risiedano, ovvero abbiano il domicilio o la sede legale o amministrativa, oppure operino con carattere di continuità nel territorio amministrativo delle province di Varese, Como, Lecco, Novara, Milano.

#### **Art. 6**

Chi volesse essere ammesso quale socio deve avanzare la propria candidatura presentando domanda scritta indirizzata e trasmessa al Consiglio di Amministrazione a mani presso la sede legale, oppure presso uffici o recapiti della società stessa per posta, telegramma, fax.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed elementi :

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, codice fiscale, cittadinanza ;
- b) numero delle azioni che si intendono sottoscrivere ;
- c) versamento del contributo di ammissione ;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persone giuridiche, società di persone, enti ed altri

organismi non personificati la domanda dovrà contenere :

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, codice fiscale e/o Partita I.V.A.;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare la persona giuridica, la società personale, l'ente e l'organismo non personificato richiedenti;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati ;
- 4) numero delle azioni che si intendono sottoscrivere ;
- 5) versamento del contributo di ammissione.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto, delibera di autorizzazione, eventuale certificato del Registro Imprese.

Il candidato dovrà altresì dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5.

Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà chiedere ulteriori informazioni al candidato che dovrà fornirle nel termine di giorni liberi 30 dal ricevimento della richiesta. La richiesta da parte dell'organo amministrativo potrà essere avanzata anche con le modalità del precedente comma 1. Il rifiuto o il ritardo nella trasmissione dei dati richiesti e delle eventuali integrazioni comporteranno l'automatico rigetto della domanda di ammissione.

#### **Art. 7**

Il CDA delibera a maggioranza dei presenti l'ammissione o l'esclusione del candidato entro 30 giorni liberi dal ricevimento della richiesta. Il CDA dovrà in ogni caso motivare la propria decisione e

comunicarla con le modalità di cui all'art. 6 comma 1 al candidato.

Avverso il provvedimento di esclusione il candidato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso dovrà essere presentato con le modalità di cui all'art. 6 comma 1.

#### **Art. 8**

In ogni caso la delibera di ammissione del consiglio di amministrazione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti del capitale sociale sottoscritto, dell'eventuale sovrapprezzo azioni e del contributo di ammissione, quest'ultimo in nessun caso restituibile.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

Il contributo di ammissione viene fissato annualmente dal CDA all'inizio di ciascun esercizio.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati inseriti nella domanda. In ogni caso, si considerano valide ed efficaci le comunicazioni fatte dalla società all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 9**

I soci perdono la loro qualifica per morte, recesso o esclusione.

Nel caso di decesso del socio il CDA decide in ordine all'ammissione degli eredi e/o legatari con le modalità di cui all'art. 6.

#### **Art. 10**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che :

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione ;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa ; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, alla chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art. 11**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che :

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione, ovvero non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ;
- b) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto o nei Regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ;
- c) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa ;
- d) tenga una condotta particolarmente lesiva dell'immagine e del decoro della Cooperativa, oppure crei o fomenti dissidi o discordie tra i soci ;
- e) arrechi danni patrimoniali alla stessa.

Nei casi indicati alle lettere b) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni sull'esclusione dei soci vengono assunte dal Consiglio a maggioranza semplice per le ipotesi di cui al comma precedente e per quella di cui alla lettera a) e con la maggioranza qualificata dei 2/3 nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e).

La delibera di esclusione ha effetto dal giorno in cui viene comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro soci.

Avverso il provvedimento di esclusione all'interessato è consentito ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il ricorso deve essere presentato con le modalità di cui all'art. 6 comma 1.

## **Art. 12**

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, oltre agli eventuali aumenti di capitale sociale a titolo gratuito che la società dovesse aver deliberato nel corso della vita sociale, nonché all'eventuale sovrapprezzo azioni corrisposto giusta la previsione dell'art. 8.

La liquidazione avrà luogo sulla base delle risultanze contabili del bilancio di esercizio, nel quale diventi operativo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla

cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido, certo ed esigibile vantato dalla società nei confronti del socio, matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Cooperativa ed i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

#### **Art. 13**

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso del valore della partecipazione del de cuius diviene esercitabile nei confronti della società allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento morte.

La liquidazione della partecipazione verrà effettuata con le modalità previste nel precedente articolo.

#### **Art. 14**

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza del termine di sei mesi indicato nei precedenti articoli.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della partecipazione, idonea documentazione ed atto notorio comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione. In caso di pluralità di eredi e/o legatari dovrà

essere nominato un incaricato alla riscossione del quantum liquidato.  
Le partecipazioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine di cui al precedente comma primo e quelle comunque non rimborsate verranno attribuite al fondo di riserva straordinaria.

#### **Art. 15**

Per persone giuridiche, società di persone, enti ed altri organismi non personificati la messa in liquidazione determinerà lo scioglimento nei loro confronti del rapporto sociale.

La liquidazione della partecipazione avverrà con le modalità previste dai precedenti artt. 12 e 14.

### **TITOLO III PATRIMONIO E AZIONI**

#### **Art. 16**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 500.

Il capitale può essere aumentato esclusivamente con conferimenti in denaro.

#### **Art. 17**

Le azioni sono nominative e liberamente cedibili tra i soci. La cessione delle azioni a soggetti terzi è soggetta all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio alienante dovrà comunicare per iscritto l'iniziativa al Consiglio con le modalità di cui all'art. 6, comma 1. La comunicazione dovrà contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, della persona fisica acquirente o, nel caso di persona giuridica o società di persone o ente non

personificato ma dotato di autonomia, il socio alienante dovrà comunicare, ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante.

Il Consiglio deciderà in merito nei termini di cui all'art. 7. In caso di diniego si procederà alla liquidazione della quota. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui al medesimo art. 7.

#### **Art. 18**

Il patrimonio sociale è composto :

- a) dal capitale sociale ;
- b) dalla riserva legale ;
- c) dalla riserva sovrapprezzo azioni costituita con i sovrapprezzi azioni corrisposti dai soci ammessi dopo la chiusura del primo esercizio sociale nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione sulla base delle risultanze contabili di bilancio ;
- d) dalla riserva utili indisponibili ai sensi della legge 59/92 ;
- e) dagli utili o perdite portate a nuovo e dall'utile o perdita dell'esercizio ;
- f) dalle eventuali riserve aventi carattere straordinario formate dalle azioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti, esclusi ed agli eredi e/o legatari dei soci defunti e da quelle che in considerazione dei risultati di esercizio l'assemblea dei soci deciderà di istituire ;
- g) da ogni altro fondo e/o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi ovvero ad incremento della cooperativa.

## **TITOLO IV**

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 19**

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per gli ulteriori incombeni di legge o statuto. Qualora particolari esigenze lo giustificano, tale convocazione potrà avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale ma non al di fuori del territorio individuato nell'art. 5 del presente statuto.

L'assemblea elegge il Presidente ed il Segretario. Al Presidente spetta di accertare la regolare costituzione dell'assemblea e moderare la discussione.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

#### **Art. 20**

La convocazione avviene mediante inserzione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su uno dei quotidiani "La Prealpina", "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di quest'ultima, nonché l'elenco degli argomenti che dovranno essere trattati.

L'avviso dovrà contenere anche la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

**Art. 21**

Il diritto d'intervento del socio è regolato dalla legge. Ogni socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di 5 soci.

**Art. 22**

Per la validità della costituzione nonché delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si rinvia alle norme del codice civile.

## **TITOLO V**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 23**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da 7 a 21, eletti tra i soci dall'assemblea.

La nomina avviene, se il numero dei soci è inferiore a 50, a maggioranza semplice dei presenti ; nel caso che il numero dei soci sia superiore a 50, l'elezione avverrà con il metodo del voto di lista disciplinato dai commi seguenti.

L'assemblea di volta in volta, a maggioranza semplice e per alzata di mano, stabilirà il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni gruppo di almeno 50 soci potrà depositare, almeno 10 giorni prima all'adunanza, una lista di candidati contraddistinti da un numero progressivo e corredata da una loro dichiarazione scritta di

accettazione. Di tale possibilità dovrà darsi notizia anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea controllerà la validità della presentazione delle liste e presiederà al regolare svolgimento delle operazioni di voto, coadiuvato dal segretario.

Ciascuna lista sarà composta da non più di 21 nominativi e l'elezione avverrà a scrutinio segreto.

Al fine di garantire la rappresentatività anche delle liste di minoranza che abbiano raggiunto il quorum del 5% dei voti espressi, i seggi del consiglio di amministrazione verranno così ripartiti: qualora l'assemblea stabilisca il numero dei componenti in 7, 4 verranno assegnati alla lista che ha riportato il maggior numero di consensi, mentre 3 saranno ripartiti proporzionalmente tra le liste di minoranza che hanno raggiunto il predetto quorum; nel caso in cui il numero dei componenti venisse stabilito in 9 il rapporto, adottando il medesimo criterio, sarà di 5 a 4; se il numero dei componenti stabilito dall'assemblea fosse di 11, il rapporto sarà di 7 a 4; se di 13, il rapporto sarà di 8 a 5; se di 15, il rapporto sarà di 9 a 6; se di 17, il rapporto sarà di 10 a 7; se di 19, il rapporto sarà di 11 a 8; se di 21, il rapporto sarà di 12 a 9.

Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga il quorum del 5%, sarà ugualmente assicurata la rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio nella proporzione seguente: se il numero dei componenti stabilito dall'assemblea fosse di 7, 6 verranno assegnati alla lista che ha riportato il maggior numero di consensi, mentre 1 verrà assegnato

alla lista maggiormente votata dopo la prima ; se il numero dei componenti fosse da 9 a 14, a quest'ultima lista verranno assegnati 3 consiglieri ; se da 15 a 21, alla medesima lista verranno assegnati 5 consiglieri.

I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio nomina il Presidente ed il Vice - Presidente, che ne svolge tutte le funzioni in caso di assenza e/o legittimo impedimento del primo. In caso di assenza e/o legittimo impedimento di entrambi, le funzioni saranno svolte dal consigliere più anziano per carica.

Il Consiglio elegge il Segretario ed il Tesoriere.

#### **Art. 24**

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, il primo lunedì di esso oppure nel primo giorno feriale successivo. Viene convocato in via straordinaria dal Presidente ogni qual volta lo reputi opportuno.

La comunicazione avviene mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti in discussione. L'avviso può essere trasmesso ai componenti anche tramite telefax, e-mail almeno 8 gg. liberi prima dell'adunanza.

Di ogni consiglio si redige un verbale a cura del Segretario che viene da quest'ultimo sottoscritto in unione con il Presidente.

Ai consiglieri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per conto della società, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenze.

**Art. 25**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per il conseguimento dello scopo sociale.

Il consiglio è validamente costituito con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, quando non siano previste dallo Statuto maggioranze qualificate.

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da 3 a 5 membri.

Per il funzionamento del comitato esecutivo si applicano le modalità previste nel precedente art. 24.

**Art. 26**

Il consiglio riferisce tempestivamente al Collegio sindacale, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla cooperativa.

**Art. 27**

La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta al Presidente o al Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere in unione tra loro, salvo deroga del CDA.

Il Tesoriere potrà compiere operazioni di ordinaria amministrazione fino alla concorrenza di 5.000 Euro.

**TITOLO VI****IL COLLEGIO SINDACALE****Art. 28**

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Il collegio sindacale è eletto dai soci e dura in carica 3 anni. I membri del collegio sono rieleggibili.

L'assemblea ordinaria dei soci provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio, nonché alla determinazione del loro compenso.

La nomina avviene a maggioranza semplice, se il numero dei soci è inferiore a 50 e con il metodo del voto di lista come previsto al precedente art. 23, se il numero dei soci è superiore.

Nel caso di presentazione di più liste, verranno assegnati due sindaci effettivi ed uno supplente alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di consensi, mentre un sindaco effettivo ed uno supplente verranno attribuiti alla seconda lista maggiormente votata.

## **TITOLO VII**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 29**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, che presentino particolari doti di imparzialità ed obiettività.

Ogni socio può presentare senza alcuna formalità, anche in assemblea, la candidatura propria al Collegio dei Probiviri oppure quella di un terzo non socio. In quest'ultimo caso la presentazione da parte del socio dovrà essere corredata da una scheda informativa contenente oltre i dati personali anche le esperienze professionali del candidato, nonché una sua lettera di accettazione della candidatura.

L'assemblea elegge i componenti del Collegio a maggioranza semplice dei presenti.

I Probiviri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 30**

Il Collegio è competente per le materie di cui al presente statuto. Il Collegio si dota di un proprio regolamento processuale che verrà depositato presso la sede sociale. Al Collegio dei Probiviri spetta il rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse della società, salva diversa volontà dell'assemblea.

### **TITOLO VIII**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 31**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 32**

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati :

- a) non meno del 70% a riserva legale, indivisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904 ;
- b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza , assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.

C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577, cui la cooperativa aderisce ; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro, ai sensi di legge ;

- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'art. 2536 del codice civile ;
- d) all'erogazione di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma non superiore ai limiti previsti dalla legge ;
- e) all'aumento gratuito del capitale sociale versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, sempre nei limiti previsti dalla legge.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 33**

Si intendono integralmente richiamati i principi previsti dall'art. 26 del D.Lgs C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 ed il rispetto dei requisiti mutualistici previsti da tale norma è inderogabile e deve essere di fatto osservato.

#### **Art. 34**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa verrà disciplinato da Regolamenti interni da compilarsi e da approvarsi da parte dell'Assemblea.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE**

**Art. 35**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di promuovere iniziative di carattere cooperativistico nel settore del credito nell'area individuata al precedente art. 5.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà, preferibilmente tra i soci, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà rimborsato con le modalità di cui al precedente art. 12, ferma restando la destinazione del residuo patrimonio a finalità mutualistiche.

In ogni caso, il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci fondatori, dal coniuge e dagli ascendenti e discendenti in linea retta di questi ultimi, sarà postergato a quello delle azioni sottoscritte da tutti gli altri soci. La previsione è espressamente introdotta a garanzia di questi ultimi.

**Art. 36**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e quelle legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari.

**TITOLO XI****CLAUSOLA COMPROMISSORIA****Art. 37**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci e/o loro eredi e/o legatari, amministratori, liquidatori, relativa alla

interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto verrà deferita alla decisione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio deciderà secondo le regole procedurali stabilite nel precedente art. 30 in via rituale secondo diritto.

Le parti potranno autorizzare di volta in volta il Collegio a decidere secondo equità.